



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANTA CHIARA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena e dell'articolo 1, comma 3, dello Statuto della Scuola Superiore, il funzionamento degli Organi della Scuola.

Art. 2 - Organi

1. Sono Organi della Scuola Superiore, ai sensi degli articoli citati, il Presidente, il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta la Scuola Superiore;
 - b. promuove e coordina le attività istituzionali della Scuola;
 - c. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle rispettive delibere;
 - d. presenta all'approvazione del Consiglio i progetti di bilancio annuale e pluriennale, oltre al conto consuntivo corredato da una relazione sui risultati ottenuti;
 - e. ha poteri di firma e di delega;
 - f. vigila sul funzionamento e sul buon andamento delle strutture e dei servizi.

Art. 3 - Calendario delle adunanze

1. Il Consiglio di norma si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno. Il calendario delle sedute ordinarie può essere stabilito all'inizio di ogni anno accademico: sono ammesse variazioni in caso di necessità.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano su indicazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi Componenti, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.
3. La Giunta di norma si riunisce in seduta ordinaria una volta ogni tre mesi. Il calendario delle sedute ordinarie può essere stabilito all'inizio di ogni anno accademico: sono ammesse variazioni in caso di necessità.
4. La Giunta può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano su indicazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei suoi Componenti, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 4 - Convocazione delle adunanze

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio e della Giunta è disposta dal Presidente della Scuola, mediante lettera o tramite posta elettronica, da inviare a tutti i Componenti dell'Organo almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

2. L'Ordine del Giorno (OdG), predisposto anche tenendo conto delle proposte di delibera e di richieste di pronunciamento avanzate dalle diverse strutture secondo le modalità di cui all'articolo 7, deve essere comunicato di norma con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza.
3. La documentazione relativa all'OdG, comprese le proposte di delibera e le relative relazioni tecniche esplicative, viene messa a disposizione dei Componenti dell'Organo per il tramite di strumenti telematici e/o del sistema di rete di Ateneo, prima della data fissata per l'adunanza. In via transitoria, sarà possibile un invio in formato cartaceo.
4. Con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica, il Presidente può disporre l'integrazione dell'OdG con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
5. Ove fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Consiglio e della Giunta potrà essere disposta dal Presidente con i mezzi di cui al comma precedente, e inviata a tutti i Componenti dell'Organo, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 5 - Riunioni on-line

1. Per ragioni d'urgenza, gli Organi potranno essere convocati e deliberare senza che i membri si riuniscano fisicamente nello stesso luogo.
2. A tal fine il Presidente procederà ad inviare tramite strumenti telematici ai Componenti le proposte di delibera per le quali si richiede la loro approvazione: ciascun Componente, entro tre giorni dall'invio dovrà rispondere indicando le eventuali modifiche che ritiene sia opportuno apportare alle proposte stesse. Il Presidente predisporrà un nuovo testo tenendo conto delle modifiche proposte sottoponendolo all'approvazione dei Componenti dell'Organo.
3. La delibera si intende approvata nel caso in cui, nel termine di tre giorni, non siano presentate proposte di modifica al testo comunicato dal Presidente.
4. Le delibere approvate secondo le modalità previste dal presente articolo dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella riunione successiva.

Art. 6 - Validità delle adunanze

1. Per la validità dell'adunanza del Consiglio e della Giunta è necessario:
 - a. che tutti i Componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b. che vi partecipi almeno la maggioranza dei Componenti che sono stati convocati (quorum strutturale): nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la loro assenza mediante comunicazione formale.
2. Alle adunanze del Consiglio e della Giunta sono legittimati a partecipare esclusivamente i Componenti dell'Organo o loro delegati. In via transitoria, alla Giunta partecipano altri quattro membri aggiuntivi, per consentire la piena partecipazione dei rappresentanti di Area in Senato Accademico.
3. Su invito del Presidente, al fine di fornire opportuni chiarimenti su determinate materie ed argomenti all'OdG possono intervenire alle adunanze docenti, esperti e tecnici, nonché personale con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa.
4. Alle sedute possono essere invitati i rappresentanti eletti, in misura di massimo due per ogni struttura, dall'assemblea dei dottorandi residenti nelle strutture residenziali della Scuola Superiore. I rappresentanti svolgono tale funzione fino al termine del loro contratto di assegnazione dell'alloggio. Sono considerati "residenti" i dottorandi che alloggino presso le strutture residenziali della Scuola Superiore per almeno un mese.

Art. 7 - Modifica dell'Ordine del Giorno in corso di seduta

1. In apertura di seduta, da parte del Presidente o di un Componente presente, possono essere presentate proposte di modifica degli argomenti all'ordine del giorno, che in ogni caso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio o dalla Giunta.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il Presidente o ciascun Componente presente possono presentare proposte di modifica dell'ordine di discussione degli argomenti all'OdG, che in ogni caso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio o dalla Giunta.

Art. 8 - Procedura e istruzioni per la presentazione delle richieste di delibere

1. I Componenti degli Organi e le Scuole di Dottorato di Ricerca possono inoltrare, per ogni singola seduta, proposte di delibera e richieste di pronunciamento di proprio interesse. Le richieste dovranno essere accompagnate da tutti gli elementi e le notizie necessarie e dalla relativa documentazione e, nel caso di argomenti particolarmente complessi o innovativi, da una specifica relazione tecnica. La documentazione dovrà obbligatoriamente essere presentata contestualmente anche in formato digitale.
2. Qualora la richiesta provenga da un organo collegiale, o comunque quando il pronunciamento di un organo collegiale sia un atto presupposto alla richiesta, dal verbale relativo alla riunione dello stesso, o dal suo estratto, dovranno desumersi con chiarezza gli stessi elementi previsti dall'articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena, ed in particolare i nominativi dei presenti al momento del pronunciamento e le singole espressioni di voto. In caso contrario, i medesimi elementi, compresa la sussistenza dei requisiti formali per la validità della adunanza, del pronunciamento e dell'ottenimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, dovranno essere attestati dal Presidente dell'organo collegiale, il quale ne assume la piena e totale responsabilità nei confronti dell'Amministrazione e dello stesso Organo.
3. Il ritardo nella presentazione della richiesta o l'incompletezza degli elementi necessari, comportano il rinvio della relativa trattazione alla seduta successiva.

Art. 9 - La discussione

1. La discussione su ogni punto all'OdG e su ogni proposta di delibera è aperta dal Presidente, che dirige i lavori e sottopone i singoli argomenti previsti, ovvero invita un Componente a farlo in sua vece o rinvia direttamente alla relazione tecnica accompagnatoria del responsabile del procedimento.
2. I Componenti dell'Organo che vogliono prendere la parola devono prenotarsi ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto entro limiti di tempo ragionevoli. A tal fine, all'inizio della discussione relativa a ciascun argomento, il Presidente può indicare il tempo massimo da concedere per ciascun intervento.
3. I Componenti dell'Organo che intervengono nella discussione possono proporre emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento.
4. Di norma nessuno può intervenire più di una volta nel corso della discussione relativa ad un medesimo argomento, tranne che per la dichiarazione di voto finale.
5. Le singole dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo che il Presidente dichiara terminata la discussione e prima di procedere alla eventuale votazione. Ogni Componente dell'Organo può chiedere la parola per illustrare le ragioni del suo voto, adducendo anche argomentazioni nuove, non espresse nella precedente discussione sull'argomento.
6. Esaurita la discussione possono prendere la parola il Presidente o il relatore, per eventuali chiarimenti, ed uno dei proponenti degli eventuali emendamenti alla proposta di delibera, per replicare.
7. Il Presidente procede quindi a dichiarare conclusa la discussione, riassumendo i punti principali ed accettando le iscrizioni a parlare per le dichiarazioni di voto.
8. Gli eventuali emendamenti su ciascuna proposta sono votati prima di procedere al voto finale.

Art. 10 - Interrogazioni e mozioni

1. Per la disciplina delle modalità con cui si potranno effettuare interrogazioni e mozioni si rinvia alle norme previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena.

Art. 11 - L'approvazione delle delibere

1. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole della metà più uno dei presenti (quorum funzionale), salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti, della Scuola e dell'Ateneo, prescrivano una diversa maggioranza. Le eventuali astensioni, pur conservando una loro specifica espressione di volontà, vanno comunque computate come voti contrari alla approvazione delle delibere.

2. A seguito della dichiarazione di voto, il Presidente pone ai voti la proposta.

3. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.

4. Per la disciplina dei casi e delle modalità di uso del voto a scrutinio segreto si rinvia alle norme previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena.

5. Al fine di non alterare l'imparzialità della deliberazione, è precluso a qualsiasi Componente partecipare e prendere parte alla discussione ed al voto su questioni che lo riguardino direttamente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado e comunque in tutti i casi di incompatibilità di cui all'articolo 51 del c.p.c.; in tal caso ciascun Componente ha l'obbligo di dichiarare tale situazione di incompatibilità e di allontanarsi per tutta la durata della discussione e del voto.

Art. 12 - La delibera

1. La delibera, quale provvedimento finale di un procedimento amministrativo, è un atto definitivo, e solo nei casi in cui sia espressamente richiesto da una norma o qualora essa rappresenti solo una decisione intermedia rispetto ad un procedimento articolato in più fasi (quale ad esempio un bando di gara), essa sarà recepita quale elemento presupposto in un ulteriore atto di organo diverso.

2. Le delibere, di norma, sono immediatamente esecutive; a tal fine il testo della delibera deve essere dichiarato letto ed approvato seduta stante dal Consiglio o dalla Giunta. Nel caso in cui l'Organo ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, approfondimenti, pareri od altro, la decisione o la sua esecutività sono rinviata, dandone conto nella verbalizzazione.

3. Le delibere dichiarate immediatamente esecutive non sono modificabili se non per il tramite di apposite successive delibere da parte del Consiglio medesimo.

4. Le delibere della Giunta sono sottoposte alla ratifica da parte del Consiglio, il quale può eventualmente modificarle tramite propria motivata delibera.

5. Per la disciplina dei contenuti e delle modalità con cui dovranno essere predisposte le delibere degli Organi si rinvia alle norme previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena.

Art. 13 - La verbalizzazione

1. Ai fini della esternazione e della produzione degli effetti, le sedute del Consiglio e della Giunta vengono verbalizzate a cura del Responsabile Amministrativo della Scuola che funge da segretario, assistito in tale compito da suoi collaboratori.

2. Il verbale, se redatto in formato digitale, deve essere corredato da firma digitale qualificata del Presidente della Scuola e del Responsabile Amministrativo, quale segretario verbalizzante. Se il verbale è redatto in formato cartaceo, deve essere firmato e vistato in tutte le pagine che lo compongono, dal Presidente e dal Responsabile Amministrativo, e viene conservato presso la Segreteria della Scuola, in modo tale da garantirne l'integrità.

3. Il verbale costituisce l'atto con cui viene narrato e documentato quanto emerso in sede di riunione e deve contenere:
 - a. il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno;
 - b. il nome di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario;
 - c. i nomi dei Componenti presenti e di quelli assenti all'inizio della seduta, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato formalmente l'assenza e quelli la cui assenza è ingiustificata;
 - d. gli eventuali orari di entrata o di uscita dei singoli Componenti, successivi all'inizio della seduta;
 - e. la descrizione degli argomenti trattati, eventualmente corredata dalla documentazione e dalle note esplicative che li riguardano;
 - f. il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni nonché gli eventuali interventi, riportati in maniera sintetica;
 - g. le dichiarazioni di voto di cui sia stata richiesta dall'interessato la verbalizzazione nel corso della seduta; in questo ultimo caso il testo scritto della dichiarazione di voto dovrà pervenire al segretario verbalizzante, a cura degli stessi Componenti, entro gli otto giorni successivi alla seduta di riferimento;
 - h. le ulteriori specificazioni di particolare rilievo circa l'andamento della discussione riguardante argomenti all'ordine del giorno.
4. Costituiscono allegati al verbale esclusivamente gli atti allegati alle delibere assunte e costituenti parte integrante delle stesse, i documenti e gli atti di particolare rilievo in relazione alle delibere stesse; gli atti istruttori alle adunanze, ivi compresi tutti gli allegati alle relazioni tecniche di accompagnamento, nonché la stesura originaria della proposte di delibera predisposte dai responsabili dei relativi procedimenti, sono conservati a cura della Segreteria della Scuola in appositi fascicoli.
5. Il verbale viene inviato ai Componenti contestualmente alla documentazione relativa alla seduta ordinaria del Consiglio e della Giunta successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce e viene sottoposto ad approvazione nella seduta medesima, esclusivamente per le parti dello stesso non già lette ed approvate seduta stante nella adunanza alla quale si riferisce.
6. In caso di sedute straordinarie, il relativo verbale viene portato all'approvazione dell'Organo entro la seconda seduta ordinaria successiva a quella cui il verbale si riferisce.
7. L'approvazione del verbale certifica la veridicità e la corrispondenza degli atti e fatti avvenuti nel corso della seduta alla quale si riferisce e, pertanto si intende sottoposto alla approvazione dei soli membri presenti a quella seduta, i quali possono chiedere l'inserimento a verbale di correzioni, di precisazioni, di rettifiche e di aggiunte alla verbalizzazione. E' privo di qualsiasi effetto l'eventuale voto espresso dagli assenti alla seduta stessa.

Art. 14 - Pubblicità degli atti e richieste di accesso

1. Le delibere del Consiglio e della Giunta sono pubbliche e, ad eccezione di casi in cui trattino argomenti soggetti a riservatezza, sono pubblicate sul sito internet della Scuola Superiore.

Art. 15 - Doveri e responsabilità dei Componenti

1. Il Presidente ed i Componenti del Consiglio e della Giunta sono personalmente responsabili delle spese deliberate e ordinate in eccedenza ai fondi disponibili oltre che dei danni economici arrecati all'Università a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, come risultanti dalle procedure istruttorie ed in particolare dalla relazione tecnica accompagnatoria di cui all'articolo 7.
2. E' dovere dei Componenti partecipare alle adunanze, salvo eccezionali e giustificati impedimenti da comunicare tempestivamente al Presidente o al Responsabile Amministrativo.

Art. 16 - Diritto all'informazione

1. Ciascun Componente del Consiglio e della Giunta ha il diritto di ottenere dal Responsabile

Amministrativo della Scuola Superiore ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti e prendere visione della documentazione relativa, previo accordo con il Responsabile stesso.

Art. 17 - Riservatezza

1. Il Consiglio e la Giunta, nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, quando per decisione unanime lo ritengano opportuno, possono deliberare la riservatezza sulla discussione di singoli punti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Presidente e almeno da tre Componenti del Consiglio.

Art. 19 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nei Regolamenti della Scuola Superiore Santa Chiara e dell'Università degli Studi di Siena, nonché in leggi e regolamenti.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Siena, 29 novembre 2007